

PROCEDURA APERTA
concernente la

**Progettazione esecutiva e la realizzazione “chiavi in mano”
delle opere di “Ristrutturazione ed adeguamento dell’esistente
impianto di depurazione di Parabiago”**

CIG 04231309E9

Importo complessivo di appalto euro 2.717.371,30 oltre I.V.A., di cui:

- euro 2.478.567,73, oltre IVA, per opere civili, elettromeccaniche ed elettriche, tutte rientranti nella categoria unica e prevalente OS22 di cui all’all. A del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34
- euro 131.303,57, oltre IVA, non soggetti a riduzione, per oneri “diretti” e “specifici” complessivi relativi alla sicurezza di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.;
- euro 80.500,00 (inclusi oneri previdenziali), oltre IVA, soggetto a riduzione, per la progettazione esecutiva, inclusa nel contratto;
- euro 27.000,00, oltre IVA, soggetto a riduzione per l’avviamento e l’assistenza temporanea alla gestione dell’impianto .

Termine presentazione offerte : 17 MARZO 2010 – ore 12

Avvio gara : 18 MARZO 2010 – ore 9.30

ELENCO

(anonimo)

INFORMAZIONI

Richieste e fornite

entro il 15 MARZO 2010

agli interessati alla gara

* * *

1) fax 8.2.2010 - RICHIESTA CHIARIMENTI

“La scrivente impresa qualificata nella categoria nella categoria OS22 classifica IV e in possesso della certificazione di qualità, ma non in possesso della qualificazione per l’attività di progettazione, chiede, ai fini della partecipazione alla gara ed in relazione alla costituzione della cauzione provvisoria all’1% dell’importo complessivo dell’appalto, se nell’ipotesi in cui proceda ad indicare un progettista esterno che svolgerà l’attività di progettazione, anche il progettista stesso debba essere in possesso della “certificazione di qualità”.

Chiede, altresì, sempre ai fini di cui sopra, se nell’ipotesi invece di costituenda associazione con il progettista questi debba essere in possesso della “certificazione di qualità”.

RISPOSTA FORNITA

Il Bando e il Disciplinare di gara **non richiedono**, quale requisito di partecipazione , **il possesso della certificazione di qualità per l’attività di progettazione inclusa nell’appalto** : né quando tale attività sia espletata dal concorrente , ne quando sia affidata all’esterno (attraverso il ricorso ad un contratto di collaborazione ovvero attraverso la partecipazione del progettista quale mandante di un RTI con mandataria l’impresa esecutrice concorrente).

In conformità alla normativa vigente **la certificazione di qualità**- risultante dall’attestazione SOA - è invece requisito essenziale – richiesto a pena di esclusione - **per l’esecuzione dei lavori** .

Essa pertanto deve essere posseduta dalla concorrente “costruttrice”, e da tutte le imprese “costruttrici” in caso di partecipazione in RTI . All’obbligatorio possesso della certificazione di qualità in capo al concorrente , si riconduce la riduzione alla metà (dal 2% all’1%)dell’importo garantito dalla cauzione provvisoria.

Per l’attività di progettazione – sia quando il concorrente vi provveda direttamente che quando lo stesso ricorra all’esterno - in luogo della qualità, si richiede il possesso del c.d. **requisito specifico progettuale** e oltre che l’attestazione che l’attività venga svolta da soggetto/i **munito/i della prescritte abilitazioni professionali** (iscrizione al competente Albo professionale – abilitazione 494 per la sicurezza).

** * **

2) fax 5.3.2010 - RICHIESTA CHIARIMENTI

“In merito all’appalto in oggetto, con il presente si fa riferimento al punto E del Bando di gara ed all’art. 20 del Capitolato Speciale d’appalto (Elaborato I).

Si chiede quale sia la durata del periodo di assistenza temporanea alla gestione dell’impianto che l’appaltatore deve prevedere e per la quale è richiesta la quotazione economica in fase di offerta”.

RISPOSTA FORNITA

A riscontro Vs. richiesta di chiarimento, sentito il Settore Lavori, si forniscono le seguenti precisazioni.

La durata del periodo di avviamento e gestione temporanea dell’impianto a carico dell’Appaltatore, per la quale è richiesta la quotazione economica in fase di offerta, è pari a **30 giorni naturali e consecutivi**. Tale periodo coincide con il periodo di prove e collaudi indicato nel crono programma dei lavori allegato al progetto definitivo posto a base di gara.

L'avviamento delle nuove opere realizzate sarà effettuato dal personale dell'Appaltatore con l'assistenza del personale del Gestore dell'impianto ai soli fini della sua istruzione alle mansioni operative.

La gestione dell'impianto dovrà essere eseguita con l'impiego di personale specializzato messo a disposizione dall'Appaltatore con la fornitura di tutti i materiali di consumo e dei materiali in opera necessari al corretto funzionamento delle opere.

** * **

3) **fax 8.3.2010 - RICHIESTA CHIARIMENTI**

‘Si richiedono le seguenti delucidazioni:

- La ns. società è attestata SOA con categoria OS22 Class. III: per partecipare alla gara in oggetto è sufficiente costituire un ATI con altra OS22 class. III?
- E' previsto soltanto che l'attività di progettazione venga svolta da una delle società costituenti l'ATI ovvero può essere associato un libero professionista abilitato?'

RISPOSTA FORNITA

Premesso che la scrivente non è tenuta a fornire “consulenza” su quesiti di interesse “particolare” dei singoli operatori spettando esclusivamente a questi la valutazione delle condizioni e delle possibilità di partecipazione, a fronte della Vs richiesta valgono le seguenti osservazioni.

Per quel che concerne la qualificazione SOA in caso di ATI costituite o costituende si rimanda a quanto puntualmente previsto nella **sezione 2 del Disciplinare di gara**, laddove, tra l'altro, si legge (pag. 16).

“L’attestazione SOA per la categoria OS22, di cui al punto 6 della sezione 1, dovrà essere prodotta in capo a tutte le associande/associate Quanto alla qualificazione SOA, la mandataria e la /le mandante/i dovranno possedere la qualificazione in OS22 per classe adeguata all’importo lavori definito dalla quota di partecipazione all’ATI, tenuto conto dei minimi previsti dall’art. 95 comma 2 del DPR 554/1999 e dell’incremento di classifica nel caso consentito dall’art. 3 comma 2 del DPR 34/2000.”

Per l'altra questione si rimanda ugualmente a quanto previsto dallo stesso disciplinare e, precisamente:

- ◆ **alla sezione 2**, per l'ipotesi che le imprese in ATI possiedano la qualificazione (incluso il requisito specifico progettuale) anche per la progettazione ;
ovvero
- ◆ **alla sezione 4**, per l'ipotesi in cui le imprese in ATI non possiedano la qualificazione (incluso il requisito specifico progettuale) per la progettazione ovvero, pur possedendola, intendano ricorrere a progettista esterno mediante contratto di collaborazione (1° CASO - pag. 20 del Disciplinare) o mediante costituenda Ati con progettista (2° CASO – pag. 21).

** * **

4) **fax 8.3.2010 - RICHIESTA CHIARIMENTI**

‘Con riferimento al caso di collaborazione del concorrente ‘costruttore’ con progettista esterno, contemplata al punto 1. del 1° CASO della SEZIONE 4 del disciplinare di gara (pagina n. 20), Vi chiediamo se è sufficiente compilare e adattare il modello predisposto dal Codesta Spett.le Amministrazione ‘DICHIAZIONE PUNTO 1 SEZIONE 1’ (DICHIAZIONE dell'intenzione

di partecipare alla gara) o se è necessario integrare il modello stesso con un'ulteriore dichiarazione a parte attestante **‘di impegnarsi, per il caso di aggiudicazione, ad affidare la progettazione, con uno schema riconducibile al contratto d’opera (ex art. 2230 del C.C.) al progettista esterno:’**, così come indicato al punto 1. del 1° CASO della SEZIONE 4 del disciplinare di gara (pagina n. 20)”.

RISPOSTA FORNITA

A riscontro Vs. richiesta di chiarimento valgono le seguenti precisazioni.

Il modello di dichiarazione di cui al punto 1) risulta conforme alla disposizione di legge che richiede la semplice **indicazione** del progettista da parte dell’operatore economico (costruttore) che non possieda i requisiti prescritti per l’attività di progettazione inclusa nell’appalto (art. 53 comma 3 del D.Lgs 163/2006).

La previsione dell’integrazione alla dichiarazione di cui al punto 1) richiesta nella sezione 4 – 1° caso - del Disciplinare, in mancanza di espressa comminatoria di esclusione, deve intendersi pertanto come meramente rafforzativa (impegno ad affidare) e specificativa (riferimento all’art. 2230 CC) di quanto già contenuto nella dichiarazione 1).

Per quanto sopra, in ossequio al principio di non aggravamento della procedura e di interpretazione delle clausole del bando non univoche secondo il canone di “utilità” finalizzato a garantire la più ampia partecipazione, si ritiene che i concorrenti costruttori che intendano ricorrere a progettista esterno con contratto d’opera **possano validamente produrre, ai fini dell’ammissione, solo la dichiarazione di cui al punto 1)**, salva la facoltà di adattarla / integrarla secondo quanto previsto nella sezione 4) 1°CASO e fermo restando invece l’onere di produrre in capo al prescelto progettista – **a pena di esclusione** - la documentazione (A-B-C-D-) richiesta nella medesima sezione 4).

*** **

5) fax 10.3.2010 - RICHIESTA CHIARIMENTI

‘La sottoscritta chiede:

- una società, in possesso della certificazione SOA per la categoria OS22 in classifica VI, può cooptare ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.P.R. 554/1999, una società che possiede la categoria OS22 classifica II (che eseguirà lavori inferiori al 20% e comunque nel limite della classificazione posseduta), in ATI Orizzontale, anche se per la cooptazione non è necessario indicare il metodo di associazione?
- visto che la società da cooptare non possiede la certificazione di qualità, è possibile associarsi o no?
- la cauzione provvisoria è da stipulare al 2% per ogni componente del raggruppamento oppure si può applicare quanto previsto dall’art. 108 del DPR n. 554/1999 – “In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art. 13 della Legge, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all’art.13, comma 2, della Legge, e con responsabilità “pro-quota” nel caso di cui all’art. 13, comma 3, della legge”?

RISPOSTA FORNITA

A riscontro Vs. richiesta di chiarimento, valgono i seguenti chiarimenti.

1. Ai sensi dell’art.95 comma 4 del DPR 554/1999 l’impresa singola (ovvero le imprese che intendono riunirsi in ATI) **ove sia già in possesso dei requisiti di qualificazione** (*nella fattispecie, per le imprese singole si richiede la qualificazione in OS22 classe IV*), può associare in cooptazione

altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi (la locuzione “anche” non esclude la cooptazione con imprese qualificate nella medesima categoria) da quelli richiesti nel bando a condizione che i lavori eseguiti dalle imprese cooptate non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna delle cooptate sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad esse affidati.

Nel caso prospettato, considerato che la potenziale cooptata possiede la medesima categoria di qualificazione (OS22) richiesta per la partecipazione, dovrà essere chiarito sin dalla dichiarazione di presentazione di cui al modello 1 - che la veste di partecipazione **non è quella dell'ATI orizzontale**, bensì quella **dell'impresa singola in costituenda associazione con impresa cooptata ex art. 95 comma 4** che, in caso di aggiudicazione, **eseguirà i lavori nei limiti previsti dall'art.95, comma 4 del DPR 554/1999.**

Non trattandosi di ATI orizzontale non sarà necessaria la manifestazione di impegno a costituirsi in ATI conferendo mandato collettivo alla capogruppo né l'obbligo di specifica della quota di partecipazione.

Anche per la cooptata andranno comunque prodotte le dichiarazioni di cui ai punti 4/5 e la scheda informativa di cui al punto 10 della sezione 1 del Disciplinare di gara, nonché copia dell'attestazione SOA..

2. Per quel che concerne il requisito della **certificazione di qualità** in capo alla/e cooptata/e, il Disciplinare di gara (pag. 16) , così prevede:

Per le associande/te ai sensi dell'art. 95 comma 4, va prodotta, l'attestazione SOA comprovante il requisito richiesto dalla disposizione citata ; anche per esse, qualora la loro singola quota di partecipazione sia pari o superiore al 10% dell'importo di appalto, deve risultare il possesso del requisito di “qualità” come sopra richiesto per le altre associande/ associate .

In proposito:

- riconosciuto che il riferimento al 10% è frutto di un'errata trasposizione dagli atti di diversa gara (il cui importo lavori era tale che la quota del 10% integrava il presupposto per l'obbligatorietà del possesso della qualità) ;
- tenuto conto e condividendo i recenti pronunciamenti in argomento dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (parere 151 del 14.05.2008) a cui si rimanda;
si rettifica la soprascritta prescrizione del Disciplinare nel senso di non ritenere essenziale, ai fini della partecipazione, il possesso della certificazione di qualità in capo alle imprese cooptate.

1. Acclarato che, nel caso prospettato, non si verte in tema di ATI orizzontale, richiamato il parere dell'Autorità VCP sopra citato si riconosce che:

- la mancanza della “qualità” in capo alla cooptata è ininfluente ai fini della riduzione alla metà dell'importo garantito dalla polizza, che resta legata unicamente al possesso della qualità in capo al concorrente (singolo o in ATI);
- la polizza (diversamente da quanto richiesto per le associate/associande in ATI) non dovrà necessariamente essere intestata anche alla cooptata .

Il presente riscontro così come la Vs. richiesta verranno inseriti **nell'Elenco anonimo** accessibile sul nostro sito internet aziendale www.ianomi.it a disposizione di tutti gli operatori interessati alla gara.

Cordiali saluti.

** * **

6. fax 12.3.2010 - RICHIESTA CHIARIMENTI

Facendo riferimento alla gara in oggetto, a seguito della lettura dei relativi documenti e dei chiarimenti pubblicati, siamo con la presente ad avanzare alcune richieste di chiarimento:

1. Si chiede conferma del fatto che in caso di costituenda associazione con impresa cooptata ex art. 95 comma 4 DPR 554/1999 sia sempre possibile, nei limiti di legge, anche il ricorso al subappalto;

2. A seguito del chiarimento n. 5 del 10.03.2010 si chiede conferma che in caso di costituenda associazione con impresa cooptata ex art. 95 comma 4 DPR 554/1999 le dichiarazioni vadano predisposte come **Impresa Singola** e che quindi **OFFERTA ECONOMICA** e **DICHIARAZIONE PUNTO 1** non vadano sottoscritte anche dalla cooptata (che dovrà invece presentare le dichiarazioni punto 4/5 e la scheda informativa punto 10 sez. 1 del Disciplinare).

RISPOSTA FORNITA

A riscontro Vs. richiesta , valgono i seguenti chiarimenti.

1. **Sicuramente si.** Il subappalto, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006, è ammesso a prescindere dalla veste (composizione) dell'appaltatore. Nel caso di specie, in presenza di un'unica categoria di opere (OS22), il subappalto sarà ammissibile nei limiti del 30% dell'importo di contratto.
2. **Si conferma** che nel caso prospettato nel precedente quesito (impresa singola in associazione costituenda con una cooptata) sia la dichiarazione di cui al punto 1 che l'offerta debbano essere sottoscritte dalla sola impresa singola(salva la facoltà della sottoscrizione congiunta) . In effetti la partecipazione dell'impresa cooptata alla costituenda associazione rileva solo sotto il profilo dell'idoneità di quest'ultima ad eseguire quota parte dei lavori mentre non rileva né ai fini della qualificazione dell'associazione stessa, né ai fini della responsabilità nei confronti della stazione appaltante, responsabilità che, nel caso di specie, resta imputabile esclusivamente all'impresa singola.

Il presente riscontro così come la Vs. richiesta verranno inseriti **nell'Elenco anonimo** accessibile sul nostro sito internet aziendale www.ianomi.it a disposizione di tutti gli operatori interessati alla gara.

** ** **